



**DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE
N. 41 DEL 03 GIUGNO 2020**

Oggetto: Contenzioso Camera di Commercio/Ex dipendente Camera di Commercio di Ragusa – Ordinanza Tribunale Ragusa – Definizione in via conciliativa: determinazioni.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale f.f. Dott. Rosario Condorelli;

Tenuto presente che il dott. Bruno Morello, dipendente in servizio della preesistente Camera di Commercio di Ragusa, con la qualifica di Funzionario Categoria D3, con specifica nota inoltrata in data 15.12.2003, presentava le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza indicata del 5.1.2004;

Vista la deliberazione n. 7 del 23.1.2004, con la quale la Giunta Camerale, ai sensi dell'art. 124 e seguenti del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, decideva, accogliendo la volontà dell'interessato, di prendere atto delle predette dimissioni;

Preso atto che in data 4.2.2008 il dott. Morello avanzava istanza tendente alla riammissione in servizio, sottolineando, tra l'altro, di essere a conoscenza della discrezionalità dell'Amministrazione nel valutare la riammissione in servizio;

Preso atto che la Regione Siciliana nel corso del 2008 imponeva agli enti vigilati il divieto assoluto di assunzione, come si rileva puntualmente dalla seguente documentazione: nota assessoriale prot. n. 1718 del 26.9.2008, con la quale è stata trasmessa la nota prot. n. 923 del 17.9.2008, a firma del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale al Bilancio e del Ragioniere Generale, nota assessoriale prot. n. 2061 del 7.11.2008, con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 221 del 30.9.2008, con la quale la Giunta Regionale di Governo confermava quanto comunicato con la nota prot. n. 923/2008, nota dell'Assessorato Regionale Bilancio, Ragioneria Generale, prot. n. 61971 del 24.11.2008, inviata per conoscenza anche ai Collegi dei Revisori dei Conti, con la quale, nel trasmettere la nota prot. n. 923/2008 e la deliberazione n. 221/2008, si richiedeva il rigoroso rispetto delle prescrizioni ivi contenute, ed infine nota assessoriale prot. n. 43 del 12.1.2009, con la quale è stata trasmessa la lettera prot. n. 4807 del 24.12.2008 dell'Ufficio della Segreteria di Giunta di Governo Regionale, nella quale, dopo avere confermato il divieto di assunzione, si richiamavano possibili danni erariali per eventuali violazioni al divieto in argomento;

Vista la deliberazione n. 71 del 18.5.2009, con la quale la Giunta Camerale, ai sensi dell'art. 132 del citato D.P.R. 10.1.1957, n. 3, prendeva in esame la domanda dell'interessato e verificata in quel momento la disponibilità del posto vacante in relazione alla qualifica rivestita dallo stesso, sulla base del fabbisogno di personale per il triennio, ed alla luce del divieto assoluto di assunzione di cui sopra, decideva di incaricare l'Area I – Servizi Interni della Camera di avviare l'iter per la eventuale definizione della riammissione in servizio del dott. Bruno Morello richiedendo specifica autorizzazione all'Assessorato Regionale



Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, Organo di vigilanza, in deroga al predetto divieto;

Vista la nota camerale prot. n. 23087 del 10.9.2009, in esecuzione della deliberazione n. 71/2009, con la quale la ex Camera, a fronte del perdurante divieto di assunzione di personale, chiedeva all'Assessorato, Organo di vigilanza dell'ente, al fine di avviare le procedure per la eventuale definizione della riammissione in servizio dell'ex dipendente, specifica preventiva autorizzazione in deroga;

Preso atto che in riscontro alla citata richiesta inoltrata dalla ex Camera, l'Assessorato Regionale, con nota prot. n. 2137 del 27.11.2009, chiedeva informazioni inerenti la sussistenza della copertura finanziaria correlata alla eventuale riassunzione in servizio del dott. Morello e che con la stessa nota l'Assessorato, confermando il permanere del divieto di assunzione, motivava tale richiesta "... al fine di consentire alla Giunta Regionale, organo deputato all'eventuale concessione della deroga al divieto di procedere a qualsiasi forma di assunzione imposto dalle vigenti disposizioni, un esaustivo approfondimento della problematica ...";

Vista la nota prot. n. 29899 del 10.12.2009, con la quale la ex Camera di Commercio comunicava all'Assessorato che qualora la procedura per la riammissione in servizio del dipendente in argomento si fosse conclusa positivamente l'Ente, con risorse proprie, sarebbe stato nelle condizioni di garantire la relativa copertura finanziaria;

Rilevato, inoltre, che la problematica del dipendente in argomento risulta evidenziata anche nella costante attività della Camera rivolta alla richiesta in via generale di deroga al divieto di assunzione, in diverse occasioni, sia in modo formale per iscritto, come dimostrato con la nota prot. n. 11118 del 12.5.2010, richiamata con nota prot. n. 29833 del 27.12.2010, sia in via informale, mediante incontri dei Presidenti che si sono succeduti in quegli anni alla guida della ex Camera di Commercio di Ragusa con l'Assessore Regionale alle Attività Produttive;

Vista la nota datata 17.11.2011, con la quale lo Studio Legale dell'avv. Francesco Stornello, in nome e per conto del dott. Morello, in merito all'argomento, diffidava la Camera di Commercio di Ragusa a determinarsi definitivamente sulla domanda di riammissione in servizio proposta dal dott. Morello e, qualora ne ricorressero i presupposti, di riammetterlo in servizio, assegnando un termine di trenta giorni, decorso il quale si preannunciava l'interessamento delle opportune sedi giudiziarie, finalizzato a tutelare i diritti del dott. Morello;

Vista la deliberazione n. 162 del 13.12.2011, con la quale la Giunta della ex Camera di Commercio di Ragusa, a fronte della citata diffida, confermava quanto a suo tempo deciso con la deliberazione n. 71 del 18.5.2009, e, in particolare, di subordinare l'esame della richiesta e l'eventuale definizione della riammissione in servizio del dott. Bruno Morello solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Siciliana, il cui divieto di assunzione continuava a permanere, esercitando solo allora ed in quella occasione la discrezionalità nella decisione sulla riammissione in servizio prevista dalla normativa in materia, di tenere in considerazione che alla luce dei provvedimenti della Camera, anche se a fronte di una carenza di personale e seppure la dotazione organica della Camera presentava una disponibilità di posti per la qualifica posseduta dal citato dipendente, il fabbisogno triennale



per il periodo 2008/2010, ultima ipotesi di fabbisogno definita dalla Giunta, non prevedeva l'assunzione di unità di personale di tale qualifica;

Preso atto che con la stessa deliberazione veniva incaricato l'avv. Mario Zappalà del Foro di Catania, a tutelare gli interessi dell'Ente camerale, mediante, una adeguata risposta nei termini alla diffida inoltrata dall'avv. Stornello, per conto del dott. Bruno Morello, respingendo con determinazione il preteso diritto alla riassunzione in essa contenuto e facendo presente quanto riportato nel testo della stessa deliberazione;

Preso atto della risposta alla diffida datata 20.12.2011, redatta dall'avv. Mario Zappalà, a seguito dell'incarico affidato dalla Camera, acquisita agli atti;

Preso atto del ricorso del dott. Morello, per tramite l'avv. Francesco Stornello, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, notificato in data 13.6.2012, con il quale il citato dott. Morello chiede al Giudice di dichiarare l'illiceità della condotta della Camera nella questione in argomento, la riammissione in servizio dello stesso, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali discendenti dalla mancata assunzione (differenza tra le retribuzioni cui avrebbe avuto diritto se riassunto nel 2008 e quelle effettivamente percepite, oltre risarcimento per danni dovuti alla dequalificazione in misura pari ad Euro 100.000,00 o altra decisa dal giudice);

Vista la deliberazione n. 97 del 10.7.2012, con la quale la Giunta Camerale decideva di resistere in giudizio, conferendo incarico all'avv. Mario Zappalà ed evidenziando le ragioni ostative alla possibilità di valutare la richiesta del dott. Morello e precisando l'inesistenza di un preteso diritto alla riassunzione;

Preso atto della lunga vicenda giudiziaria, della memoria di costituzione con chiamata in causa di terzo redatta dall'avv. Zappalà e depositata il 6.12.2012, dei verbali di causa e delle successive note autorizzate, agli atti, con particolare riferimento al preteso difetto di legittimazione passiva eccetto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per conto della Regione Siciliana;

Vista l'e mail del 2 ottobre 2019 dell'avv. Zappalà, con la quale, si comunica che nell'udienza dello stesso giorno il Giudice del Lavoro, dott.ssa Consoli, ha emesso una ordinanza con la quale, al fine di definire in via conciliativa la lite, ha deciso un differimento con rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2019, formulando alle parti la seguente proposta di conciliazione: " .. riammissione in servizio del ricorrente con decorrenza giuridica da definire in riferimento al momento dell'avvenuta conciliazione e rinuncia del ricorrente alle pretese risarcitorie nei confronti dell'ente convenuto e rifusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente.";

Vista la successiva e mail del 7 ottobre scorso, con la quale il nostro legale comunica di avere ricevuto da parte dell'avv. Stornello, difensore del dott. Morello, la comunicazione della disponibilità da parte del suo assistito ad accettare la proposta del giudice e copia di una notula contenente il suo compenso per l'assistenza legale al dott. Morello per un importo complessivo di Euro 16.985,62;

Vista la successiva e mail datata 12 ottobre 2019 dell'avv. Zappalà, il quale esprime le proprie considerazioni in merito alla proposta formulata dal giudice, premettendo che, sulla base del novellato art. 420 del Codice di procedura civile, la proposta conciliativa che il giudice ha



fatto alle parti discende da un obbligo della legge per ridurre il numero dei contenziosi e che il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio;

Visto che l'avv. Zappalà fa presente che nel caso la Camera accetti la proposta conciliativa la decorrenza dell'assunzione verrà stabilita in sede di conciliazione, che il rapporto, secondo la giurisprudenza non è da intendersi in continuità con il precedente, bensì nuovo, che la parcella del legale del ricorrente benché apparirebbe eccessiva rimane pur sempre nei parametri di legge, che bisogna però, prima dell'eventuale accettazione, garantirsi prudentemente in merito alle spese legali della Regione Siciliana, chiamata in causa dalla Camera;

Visto, viceversa, che qualora la Camera non accetti la proposta conciliativa, ci sarà una sentenza che può prevedere in alternativa quanto segue: 1) il mancato accoglimento della richiesta del dott. Morello, fatta salva la decisione del giudice sull'accollo delle spese legali, 2) il totale accoglimento della richiesta del dott. Morello e l'accoglimento della domanda di garanzia proposta dalla Camera alla Regione, con la conseguenza di un obbligo per la Camera di riassunzione del richiedente dalla data della sentenza e del diritto della Camera ad essere rimborsata dalla Regione per il risarcimento dei danni (differenza tra la retribuzione del dott. Morello percepita da terzi sin dal 2008 e quanto avrebbe percepito alla Camera, oltre al risarcimento per le professionalità), 3) totale accoglimento della richiesta del dott. Morello e il rigetto della garanzia alla Regione a favore della Camera con conseguente riassunzione del dott. Morello oltre al pagamento di tutti gli oneri per il risarcimento in capo alla Camera, 4) condanna della Camera al risarcimento del danno equitativamente determinato senza obbligo di riassunzione;

Preso atto che dopo la panoramica delle possibili conclusioni come delineate dal nostro legale, l'avv. Zappalà ritiene che la proposta del giudice va nella direzione di mediare le posizioni, nel senso che le ragioni della Camera sono note e fondate, sia in relazione alla richiesta del dott. Morello sia per la chiamata in causa della Regione e però, anche se non si evidenziano profili di illegittimità, non si può escludere il rischio di una condanna della Camera, in tutto o in parte;

Rilevato, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta transattiva dovrà essere giustificato da idonee motivazioni, quale, secondo il legale potrebbe essere lo stato di squilibrio strutturale attualmente presente per la Camera del sud est, come per quelle siciliane;

Preso atto che in occasione della riunione della Giunta Camerale del 2 dicembre scorso, su comunicazione del Segretario Generale facente funzioni, in ordine alla proposta del Giudice del Lavoro, come commentata dall'avv. Zappalà, la Giunta ha espresso un orientamento in linea di massima favorevole alla conciliazione;

Preso atto della successiva corrispondenza avviata dall'avv. Zappalà nei confronti dell'Avvocatura dello Stato in merito all'ottenimento della rinuncia di quest'ultima al pagamento delle spese processuali, nonché sullo stesso argomento l'ordinanza del Giudice datata 13.12.2019, con la quale, tra l'altro, si rinvia la causa al 7 febbraio 2020;

Vista l'e mail dell'avv. Mario Zappalà del 7.2.2020, con la quale si comunica che all'udienza del 7.2.2020 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, Dott.ssa Cristina Consoli, preso



atto del mancato riscontro all'invito rivolto all'Assessorato per il tramite dell'Avvocatura dello Stato nell'ordinanza da lei emessa in esito all'udienza dell'11.12.2019, ha rinviato per la conciliazione fra la Camera ed il Dott. Bruno Morello all'udienza dell'8.4.2020;

Preso atto, inoltre, che con e mail del 12.3.2020, l'avv. Zappalà ha inoltrato una bozza di conciliazione da inviare al legale del dott. Morello, comprensiva di procura speciale e di parcella pro forma per l'importo complessivo di Euro 10.909,47;

Visti i successivi rinvii del procedimento ricadenti nel periodo interessato dalle disposizioni sull'epidemia del coronavirus e, per ultimo, alla fissazione dell'udienza al 10 giugno prossimo;

Considerato che l'eventuale mancata espressa adesione dell'Assessorato alla richiesta rinuncia alle spese del giudizio non è causa ostativa alla definizione della controversia fra la Camera e il dott. Morello, ma comporterà unicamente, ove vi sia un'espressa richiesta da parte dell'Assessorato in tal senso, la prosecuzione del giudizio fra la Camera e l'Assessorato, onde decidere, ai soli fini del riparto delle spese processuali fra le due parti, sulla fondatezza della chiamata in causa di detto Ente da parte della Camera;

Vista la proposta di conciliazione condivisa dall'avv. Stornello, trasmessa con e mail del 19.5.2020 dall'avv. Zappalà, dalla quale si evince che, per effetto della sottoscrizione dell'accordo, il dott. Morello rinuncerà ad ogni azione e/o diritto, anche se di natura risarcitoria, proposta o proponibile nei confronti della Camera per atti o fatti attinenti ad un suo pregresso rapporto di lavoro ed alla chiesta riassunzione, anche se non oggetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, mentre la Camera dichiarerà a mezzo del proprio procuratore speciale di avere adempiuto a suo tempo a tutti gli obblighi contributivi e previdenziali relativamente al rapporto cessato in data 5.1.2004 e, conformemente alla proposta del Giudice del Lavoro, procederà alla riammissione in servizio del dott. Morello, nella medesima qualifica e posizione economica da lui posseduta all'atto della cessazione del servizio (Funzionario categoria D3) con decorrenza 1 luglio 2020, accollandosi il pagamento delle spese legali della controversia nella misura indicata nella citata notula dell'avv. Stornello, che risulta conforme ai parametri di legge;

Considerato che ai fini della rappresentanza della Camera in giudizio e della sottoscrizione del verbale di conciliazione può essere delegato quale procuratore speciale ex art. 185 c. p.c., come da procura speciale già trasmessa dall'avv. Zappalà, il dott. Vito D'Antona;

Tenuto conto della vigente normativa in materia di limitato accesso agli Uffici Giudiziari a causa della pandemia da Covid 19, e rilevato che sulla base delle Linee Guida adottate dal Presidente del Tribunale di Ragusa con decreto del 7.5.2020 il procedimento tra la Camera e il dott. Morello, all'udienza del 10 giugno 2020, potrebbe essere trattato, oltre che con modalità ordinarie, e quindi con la comparizione personale presso il Tribunale di Ragusa del procuratore speciale della Camera, del dott. Bruno Morello e dei rispettivi legali, anche con modalità telematiche;

Tenuto conto, altresì, che detto procedimento potrebbe essere rinviato dal Giudice del Lavoro ad una successiva udienza al 10 giugno 2020;

Considerato che anche nelle ipotesi di trattazione con modalità telematica del procedimento, o di rinvio dello stesso a diversa data potrà comunque procedersi a conciliazione sulla base



dello schema di conciliazione allegato, salvo le necessarie modifiche alla data di riammissione in servizio del dott. Morello, ove il procedimento sarà rinviato ad una data successiva all'1.7.2020;

Visto che il contenuto della proposta transattiva è stata oggetto di condivisione da parte della Giunta Camerale, come risulta dal verbale della riunione del 20 maggio scorso, e ritenuto, pertanto, in accoglimento della proposta formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, di procedere alla stipula dell'atto di conciliazione in via giudiziale, confermando, inoltre, che la Camera, come da decisione del Giudice, si farà carico delle spese legali dell'avv. Stornello, oltre che, ovviamente del compenso del proprio legale nella misura già contenuta nelle parcelle pro forma acquisite agli atti;

Visto a tal proposito il comma 2 dell'art. 16 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, e per ultimo dal D. Lgs. 25.11.2016, n. 219, il quale dà facoltà al Presidente della Camera, in caso di urgenza, di provvedere agli atti di competenza della Giunta, sottoponendo gli stessi, per la ratifica, alla Giunta nella prima riunione successiva;

DELIBERA

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, al fine di definire il contenzioso in argomento, di aderire alla proposta formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa in data 2 ottobre 2020 nel giudizio pendente al n. 2085/2012 R.G.e di procedere alla stipula dell'atto di conciliazione in via giudiziale, proposto dall'avv. Zappalà e condiviso dall'avv. Stornello;
- di approvare lo schema di conciliazione giudiziale **allegato**, a mezzo del quale ogni domanda proposta dal Dott. Bruno Morello nei confronti della Camera in detto giudizio, nonché ogni altra domanda o richiesta proponibile dal Dott. Bruno Morello nei confronti della Camera per atti o fatti che precedono la sottoscrizione della conciliazione giudiziale, sarà oggetto di conciliazione e rinuncia, a fronte della previsione della riassunzione del Dott. Bruno Morello alle dipendenze della Camera con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula dell'atto;
- di dare mandato al dott. Vito D'Antona di sottoscrivere per conto della Camera il verbale di conciliazione giudiziale;
- di confermare che la Camera, come da decisione del Giudice, si farà carico delle spese legali dell'avv. Stornello, oltre che, ovviamente del compenso del proprio legale nella misura già contenuta nelle parcelle pro forma acquisite agli atti;
- di sottoporre il presente provvedimento per la prescritta ratifica alla prossima riunione di Giunta Camerale;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti organi di indirizzo politico" – "Delibere della Giunta Camerale".

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE

pietro agen